

## Delibera di Giunta regionale n.1023 del 07/07/2012

Criteri e modalità di erogazione degli aiuti a favore dei Consorzi di Difesa previsti dall'articolo 3 della l.r. n. 34/2011.

Richiamato il D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 102 ad oggetto “Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della L. 7 marzo 2003, n. 38.” E ss. mm. e ii.;

Richiamata, altresì, la legge regionale 5 dicembre 2011, n. 34 “Iniziativa di aiuto ai settori della pesca e dell'agricoltura, implementazione del fondo di cui alla legge regionale 3 febbraio 2010, n. 1 (Interventi urgenti conseguenti agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei mesi di dicembre 2009, gennaio e ottobre 2010 e nel corso dell'anno 2011) e ulteriori modificazioni alla l.r. 1/2010 e alla legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo unico in materia di commercio)”;

Visto l'articolo 3 della citata l.r. 34/2011 prevede che:

*1. La Regione partecipa ai costi sostenuti dai consorzi di difesa, di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 (Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38) e successive modificazioni ed integrazioni, che hanno contratto anticipazioni con istituti bancari a fronte di ritardi nei versamenti da parte dello Stato dell'agevolazione prevista dal d.lgs. 102/2004 e successive modificazioni ed integrazioni.*

*2. La Regione concede gli aiuti di cui al comma 1, sulla base dei criteri e delle modalità definite dalla Giunta regionale, nei limiti stabiliti dal regime "de minimis" di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore ("de minimis"), fino ad un massimo del 100 per cento della spesa ammissibile e comunque fino ad un importo massimo annuale di euro 20.000,00 per beneficiario.”*

Ritenuto, pertanto, necessario approvare i criteri e le modalità per la concessione degli aiuti di cui sopra;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Floricoltura, Pesca e Acquacoltura;

**DELIBERA**

- Di approvare, ai sensi della legge regionale 5 dicembre 2011, n. 34, i criteri e le modalità per la concessione di aiuti previsti dall'articolo 3 della citata legge, a favore dei consorzi di difesa di cui all'art. 11 del d.lgs. 102/2004, indicati nel documento allegato che fa parte necessaria ed integrante del presente provvedimento.

- Di pubblicare il presente provvedimento sul sito [www.agriligurianet.it](http://www.agriligurianet.it) e sul sito web della Regione Liguria.

Avverso il presente provvedimento può essere proposta impugnazione di fronte all'autorità giudiziaria competente per territorio, materia e valore nei termini di decadenza di 60 giorni o di prescrizione indicati dalla legge; alternativamente può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione del presente atto.

## Allegato alla Delibera di Giunta regionale n.1023 del 07/07/2012

Modalità e criteri per la concessione di aiuti a favore di consorzi di difesa ai sensi dell'art. 3 della Legge regionale 5 dicembre 2011 n. 34

### **1. Oggetto**

Il presente documento contiene le modalità e le procedure per la presentazione e l'istruttoria delle domande di contributo, i criteri e le modalità per la concessione e la rendicontazione dei contributi in attuazione dell'art. 3 della legge regionale 5 dicembre 2011 n. 34 nell'ambito degli interventi a sostegno degli imprenditori agricoli per la difesa delle produzioni e delle strutture agricole da calamità naturali ed altri eventi eccezionali.

### **2. Soggetti beneficiari**

Possono presentare domanda di aiuto i consorzi di difesa che:

- sono riconosciuti dalla Regione ai sensi dell'articolo 11 del Decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 (interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della L. 7 marzo 2003, n. 38);
- hanno sottoscritto polizze assicurative in forma collettiva e anticipato per conto dei propri soci il pagamento, anche pro quota, dei relativi premi per la copertura dei rischi assicurabili ai sensi Piano Assicurativo Agricolo dell'anno di riferimento, come previsto dal decreto legislativo n. 102/2004;
- hanno contratto anticipazioni con istituti bancari a fronte dei ritardi nei versamenti da parte dello Stato dell'agevolazione prevista dal predetto decreto legislativo n. 102/2004 rispetto alla tempistica di cui all'articolo 4, comma 6 del D.M. 20 aprile 2011 (pubblicato nella Gazzetta uff. 5 agosto 2011, n. 181).

### **3 Spese ammissibili e entità dell'aiuto**

Le polizze assicurative agricole agevolate, ai sensi del D.Lgs. 102/2004, possono beneficiare di un contributo statale.

Nel caso in cui tale contributo venga erogato in ritardo rispetto alla tempistica di cui all'articolo 4, comma 6 del D.M. 20 aprile 2011, la regione può concedere aiuti, sotto forma di contributo per il concorso nel pagamento degli interessi passivi sostenuti dai consorzi di difesa per le operazioni di finanziamento di quanto anticipato per i premi assicurativi dei soci del consorzio.

Tale concorso è limitato agli interessi passivi riferibili agli effettivi giorni di ritardo.

Gli effettivi giorni di ritardo si calcolano a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di ricezione da parte del competente Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del parere favorevole regionale di ammissibilità a contributo della domanda (completa della relativa documentazione) presentata dal consorzio ai sensi del decreto legislativo n. 102/2004, fino alla data effettiva di pagamento del contributo da parte del Ministero medesimo competente (a tal fine, fa fede la data di valuta dell'accreditamento dei fondi sul conto del beneficiario).

Gli oneri finanziari ammissibili a contributo sono quelli effettivamente a carico del consorzio, e sono quantificati in relazione al contributo riconosciuto e liquidato dal Ministero ed al tasso debitore praticato dall'Istituto bancario.

I suddetti aiuti sono erogati annualmente nei limiti stabiliti dal regime "de minimis" di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione europea del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE fino ad un massimo del 100 per cento della spesa ammissibile e comunque fino ad un importo massimo annuale di euro 20.000,00 per beneficiario.

Il concorso al pagamento degli interessi passivi, erogati ai sensi del presente provvedimento, non possono essere cumulati per le stesse operazioni con altri fondi pubblici previsti da leggi comunitarie, statali e/o regionali.

Non sono ammesse altre spese di gestione e di funzionamento delle attività connesse ai compiti costitutivi del soggetto richiedente.

#### **4. Domanda di aiuto**

Ai fini della concessione dell'aiuto di cui al precedente punto 3, i Consorzi di cui al punto 2 devono presentare alla Regione specifica istanza di contributo.

La suddetta istanza deve essere indirizzata a:

*REGIONE LIGURIA  
Settore Staff del Dipartimento Agricoltura, Sport, Turismo e Cultura e Affari Giuridici  
Via Fieschi 15, 16112GENOVA*

La domanda può essere:

- consegnata a mano direttamente all'Ufficio Protocollo della Regione Liguria.
- spedita mediante servizio postale, in tal caso farà fede il timbro postale.

La domanda deve essere presentata utilizzando il modello allegato (mod. 1)

Alla domanda deve essere allegata obbligatoriamente, pena la non ammissibilità, dichiarazione rilasciata dall'Istituto bancario attestante l'ammontare degli interessi passivi a carico del consorzio maturati per l'importo ed il periodo definiti al punto 3 del presente documento.

#### **5. Istruttoria**

Il Settore Staff del Dipartimento Agricoltura, Sport, Turismo e Cultura e Affari Giuridici, entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza provvede ad effettuare l'istruttoria tecnico – amministrativa, al fine di valutare la conformità e l'ammissibilità soggettiva e oggettiva della istanza. La richiesta di eventuali chiarimenti o documentazione integrativa sospende i termini di istruttoria.

Il beneficiario deve fornire le suddette integrazioni entro i termini stabiliti nella richiesta della Regione, pena la non ammissibilità della domanda.

La Regione, tramite il Settore Ispettorato Agrario Regionale, può effettuare visite di controllo presso le sedi dei soggetti coinvolti per verificare la documentazione tecnica e amministrativa.

## **6. Erogazione finanziamento**

Sulla base degli esiti della fase istruttoria e nei limiti dello stanziamento negli appositi capitoli del Bilancio regionale il Dirigente del Settore Staff del Dipartimento Agricoltura, Sport, Turismo e Cultura e Affari Giuridici provvede con proprio atto dirigenziale a:

- concedere l'aiuto spettante per le domande risultate ammissibili e finanziabili;
- impegnare e contestualmente liquidare l'aiuto concesso a favore di ciascun soggetto beneficiario.

## **7. Controlli, revoche e restituzioni**

Il contributo verrà ridotto o revocato in caso di fornitura di indicazioni non veritiere.

I consorzi beneficiari sono tenuti a:

- tenere a disposizione nei termini di legge tutta la documentazione tecnica, amministrativa e contabile e fornire alla Regione eventuali informazioni aggiuntive.

## **8. Norma transitoria**

Per le polizze assicurative relative all'annualità 2010 e 2011 sono eleggibili a contributo soltanto gli interessi passivi pagati dai Consorzi dopo la data di entrata in vigore della l.r. 34/2011.

Alla REGIONE LIGURIA  
Settore Staff del Dipartimento  
Agricoltura, Sport, Turismo e  
Cultura e Affari Giuridici  
Via Fieschi 15,  
16112GENOVA

Oggetto: Richiesta compartecipazione regionale ai  
costi sostenuti dai Consorzi di difesa ai  
sensi dell'art3 della l.r. n. 34/2011

Il sottoscritto ..... in qualità di ..... e legale rappresentante pro-  
tempore del Consorzio .....

Premesso che

- In data .....con addebito sul c/c n..... (dedicato all'attività di difesa) aperto presso la Banca..... Agenzia ..... il Consorzio.....ha anticipato €. .... per conto dei propri soci, per il pagamento di dei premi per la copertura dei rischi assicurabili ai sensi Piano Assicurativo Agricolo dell'anno .....
- Con DM n..... del..... il Ministero della Politiche Agricole e Forestali, ha disposto il pagamento di €. ....quale contributo sulle spesa assicurativa agevolata dell'anno .....
- Che tale contributo è stato pagato in data ..... con numero.....giorni di ritardo rispetto alla tempistica prevista dall'articolo 4, comma 6 del D.M. 20 aprile 2011 (pubblicato nella Gazzetta uff. 5 agosto 2011, n. 181);
- E che, a fronte di tale ritardo, il Consorzio.....ha contratto un'anticipazione con il predetto istituto bancario al tasso di interesse pari a .....% e che pertanto, ha sostenuto una spesa complessiva di €.....

### **CHIEDE**

- Per quanto sopra esposto, ai sensi dell'articolo 3 della l.r. n. 34/2011, la concessione di un aiuto per la compartecipazione alla spesa complessiva di €.....
- L'accredito del contributo sul seguente c/c della contabilità separata destinato esclusivamente alle operazione contabili (Cassa Sociale), per il pagamento delle sole polizze agevolate:

BANCA .....ABI.....CAB..... Numero c/c

Allega dichiarazione rilasciata dall'Istituto bancario attestante l'ammontare degli interessi passivi a carico del consorzio maturati per l'importo ed il periodo definiti al punto 3 delle "Modalità e criteri per la concessione di aiuti a favore di consorzi di difesa ai sensi dell'art. 3 della Legge regionale n. 34/2011" approvate dalla Giunta regionale.

Il Presidente